



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Olbia

(tel. 0789-26666 – E-mail so.cpolbia@mit.gov.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/olbia – Numero blu 1530)

ORDINANZA

“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL PORTO DI OLBIA”

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

- VISTO il regolamento del servizio di rimorchio delle navi del porto di Olbia, datato 09 maggio 2014 e reso esecutivo con propria ordinanza n°37/2015 in data 19 giugno 2015;
- VISTO la nota n°20251 in data 15 luglio 2026 del M.I.T. – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con la quale viene trasmesso il decreto di approvazione n° 119 in pari data con la quale viene approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il nuovo “Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Olbia” nel testo predisposto dal Capo del Compartimento in data 13 luglio 2027;
- VISTO l'atto suppletivo e modificativo dell'atto formale di concessione n.01/2015 – Rep. 68 del 26 marzo 2015 come modificato dalla licenza di subingresso rep. N. 1278 del 05 dicembre 2024, sottoscritto dalle parti in data 19 agosto 2026;
- VERIFICATA la sussistenza dei presupposti per procedere all'emanazione dell'Ordinanza che rende esecutive le disposizioni contenute nel citato “Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Olbia”;
- VISTI gli atti d'ufficio

ORDINA

Articolo 1

E' reso esecutivo, a decorrere dal **12 ottobre 2026**, l'allegato Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Olbia, parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

A partire dalla suddetta data è abrogato il regolamento del servizio di rimorchio delle navi del porto di Olbia, datato 09 maggio 2014 e reso esecutivo con propria ordinanza n°37/2015 in data 19 giugno 2015, in preambolo citato.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza e all'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, comma 1, del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Firmato digitalmente da:

DG PER LA DIGITALIZZAZIONE

In data:
Friday, 09 October 2026 09:15:27

Motivazione:
m_inf.A6DE9A1.CPOLB_REG_ORDINANZE.R.
0000074.09-10-2026

Articolo 4

La pubblicazione della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questa Capitaneria di porto e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia>.

Olbia,"data della firma digitale"

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANLUCA D'AGOSTINO

In Data/On Date:

giovedì 8 ottobre 2026 17:40:46



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL PORTO DI OLBIA

ARTICOLO 1 (oggetto)

Il presente regolamento disciplina il servizio di rimorchio nel porto di Olbia ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione.

Il servizio di rimorchio è svolto sulla base di un atto di concessione rilasciato dal Capo del Compartimento marittimo nel quale, tra l'altro, sono individuati i rimorchiatori da adibire al servizio.

Il servizio è reso obbligatorio dall'Autorità Marittima, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 bis della legge 84/94, tenuto conto delle caratteristiche del porto, delle infrastrutture portuali e della localizzazione delle operazioni, nonché della tipologia delle navi e delle loro caratteristiche evolutive, dell'eventuale natura pericolosa del carico a bordo, ovvero in caso di condimeteo avverse.

ARTICOLO 2 (ambito spaziale)

Il servizio ordinario di rimorchio manovra di navi in entrata e/o in uscita dal porto di Olbia è svolto nell'ambito portuale ricadente nell'omonimo golfo interno fino al meridiano passante per punta Ginepro (costa nord del golfo a levante del porto Cocciani).

ARTICOLO 3 (mezzi adibiti al servizio)

L'erogazione ordinaria del servizio di rimorchio è assicurata da n. 1 (uno) rimorchiatore di potenza non inferiore a 4.000 HP e provvisto di dotazioni antincendio (unità non inferiore a FFQ-1) le cui caratteristiche tecniche prioritarie (cioè quelle che influiscono su funzionalità e sicurezza) e quelle rilevanti per la qualità del servizio sono specificamente individuate nell'ambito della procedura svolta per l'affidamento della concessione.

E' inoltre previsto un ulteriore rimorchiatore azimutale, di uguale potenza (o superiore) e con potenza di tiro non inferiore a 50 tonnellate, che garantisca la continuità del servizio, assicurando il mantenimento dei livelli minimi di servizio previsti dall'atto di concessione, quando il primo rimorchiatore è momentaneamente inutilizzabile per motivi di carattere tecnico e l'implementazione del servizio qualora occorra per fronteggiare picchi di domanda, la manovra in sicurezza di navi di grosso tonnellaggio e situazioni di emergenza.

Un rimorchiatore, regolarmente armato ed equipaggiato, deve essere pronto immediatamente a muovere e deve disimpegnare il servizio di guardia continuativa h24, con ascolto radio sul canale 12 VHF, per l'intero arco della giornata. Tale presidio assicura sia la prestazione del rimorchio manovra, sia la prontezza operativa a favore di tutte le navi che scalano il porto per gli interventi di emergenza per la tutela della sicurezza della navigazione, per la salvaguardia della vita umana in mare, della pubblica incolumità, della sicurezza del porto e delle relative strutture, delle navi presenti in porto, dell'ambiente marino e per gli interventi in ogni caso di incendio in ambito portuale secondo le direttive dell'Autorità che assumerà la direzione delle operazioni.

Gli equipaggi dei rimorchiatori, che hanno l'obbligo della permanenza a bordo di giorno e di notte, devono essere opportunamente formati e mantenere un elevato livello di efficienza operativa.

L'orario normale di lavoro per le prestazioni rese dai rimorchiatori va dalle 08.00 alle 17.00. Per il servizio prestato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 e nei giorni festivi sono applicate quelle percentuali di aumento previste dal tariffario approvato dal Capo del compartimento, a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione.

I rimorchiatori dovranno normalmente stazionare nel porto nella posizione stabilita dall'Autorità Marittima sulla base delle esigenze connesse alla sicurezza della navigazione e portuale in funzione del numero e della tipologia di navi presenti in porto.

I rimorchiatori non potranno allontanarsi dal porto né essere distolti dal servizio senza il preventivo assenso della Capitaneria di Porto.

Se, per qualsiasi motivo (per esigenza di manutenzione, riparazione, riclassifica ecc.), uno dei rimorchiatori dovesse essere posto, anche solo temporaneamente, fuori servizio, ne deve essere data motivata comunicazione all'Autorità Marittima per il rilascio della relativa autorizzazione.

Qualora risulti necessario, per lo sviluppo del traffico o per le sue mutate esigenze, aumentare il numero e/o la potenza dei rimorchiatori in servizio, il Capo del Compartimento marittimo inviterà il concessionario a provvedervi entro un congruo termine.

ARTICOLO 4

(condizioni e modalità di svolgimento del servizio)

Il Comandante della nave che intende fruire del servizio di rimorchio, o un suo rappresentante, deve presentare la richiesta al concessionario e, per conoscenza, all'Autorità Marittima.

Il servizio di rimorchio sarà prestato nell'ordine ed in accordo con la pianificazione dei movimenti delle navi da e per il porto di Olbia, come predisposta dall'Autorità Marittima.

E' vietato al concessionario del servizio di rimorchio inviare il rimorchiatore sottobordo delle navi senza averne ricevuta preventiva richiesta dal Comando della nave o preventivo incarico dal rappresentante della nave stessa o dalla Capitaneria di Porto.

I nominativi dei marittimi preposti al Comando, individuati dal concessionario, dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto prima di assumere il comando.

Il concessionario deve designare un proprio rappresentante per la gestione locale del servizio, il cui nominativo, con relativo recapito telefonico, deve essere comunicato alla Capitaneria di Porto. Il suddetto rappresentante è tenuto ad osservare e a far eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima, relativamente all'impiego ed ai turni di servizio dei rimorchiatori e deve, in ogni momento, assicurare la propria reperibilità.

ARTICOLO 5

(Tariffe)

Le tariffe per il servizio di rimorchio manovra e di prontezza operativa sono determinate dal Capo del Compartimento Marittimo ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione, secondo i criteri ed i meccanismi stabiliti dalle pertinenti circolari ministeriali, ai sensi dell'art.14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994 n.84 e ss.mm. e ii.

ARTICOLO 6

(Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, i rimorchiatori destinati al servizio sono a disposizione dell'Autorità Marittima in caso di avverse condizioni meteo marine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità Marittima abbia necessità di impiegarli per la tutela della sicurezza della navigazione, per la salvaguardia della vita umana in mare, della pubblica incolumità, della sicurezza del porto e delle relative strutture, delle navi presenti in porto, dell'ambiente marino nonché in ogni caso di incendio.

ARTICOLO 7

(Decadenza dalla concessione)

Il Capo di Compartimento marittimo avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per inadeguato esercizio della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura d'impresa, entro dodici mesi dalla modifica dell'atto di concessione conseguente alla riorganizzazione del servizio, eventualmente disposta a conclusione di una

verifica ordinaria o straordinaria;

- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- f) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei subtotali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per la prontezza operativa, per le assistenze occasionali e per i salvataggi svolti con i mezzi inseriti in concessione, ma fuori dall'esercizio della concessione stessa, nonché i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti;
- g) reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Con la pronuncia di decadenza il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione. Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

ARTICOLO 8

(Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione.

Olbia, *data della sottoscrizione digitale*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANLUCA D'AGOSTINO

In Data/On Date:

lunedì 13 luglio 2026 14:10:22